



### INDICE:

#### CONCORRENZA

- Diritto della concorrenza in Italia/Abuso di posizione dominante e applicazioni per *smart device* – L'AGCM ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di Google per un presunto abuso di posizione dominante attraverso il rifiuto di integrare nell'ambiente Android Auto un'applicazione di Enel per informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche, di *Riccardo Fadiga* - p. 2
- La Commissione europea lancia una nuova applicazione che consente la presentazione online di dichiarazioni e documenti nei procedimenti di *leniency* (ma non solo), di *Roberta Laghi* – p. 3

#### DIRITTO INDUSTRIALE

I confini della tutela delle banche dati, tra diritto d'autore e tutela sui generis, di *Eleonora Lenzi* – p. 3

#### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Ritardi nei pagamenti – Modificato l'art. 113-bis del Codice Appalti – p. 4
- Il Decreto Crescita: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – Tempi di pagamento tra le imprese e Trasparenza nel settore delle erogazioni pubbliche, di *Riccardo G. Cajola* - p. 5

#### PRIVACY

- Servizi online: EDPB pubblica Linee Guida sulla base giuridica per trattare i dati, di *Alessandra Delli Ponti* – p. 8
- Privacy e settore delle comunicazioni elettroniche – Secondo l'AG una casella di spunta preimpostata sull'accettazione costituirebbe una violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, di *Luca Feltrin* – p. 9

#### SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI

Le non conformità formali dei fascicoli tecnici. La vigilanza sul mercato, le regole dell'Unione Europea e la prassi italiana (*Parte 1*), di *Claudio Gabriele* – p. 10

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Decreto Legge Sblocca-Cantieri in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per gli Appalti pubblici, a cura del Servizio Centrale Appalti ANIE

## LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIÀ UNA NUOVA APPLICAZIONE CHE CONSENTE LA PRESENTAZIONE ONLINE DI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI NEI PROCEDIMENTI DI LENIENCY (MA NON SOLO)

Il 19 marzo scorso la Commissione europea (Commissione) ha lanciato l'app denominata "eLeniency", rendendo possibile per le imprese e i loro legali presentare anche *online* dichiarazioni e documenti nell'ambito di richieste di trattamento favorevole volte ad ottenere l'immunità o una riduzione delle sanzioni (c.d. *leniency*), transazioni nei casi di cartelli, nonché nelle procedure di collaborazione in casi diversi dai cartelli volti all'accertamento di violazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Lo strumento, il cui utilizzo non è obbligatorio per le imprese che, pertanto, potranno continuare a presentare dichiarazioni e documenti anche secondo l'attuale procedura orale, è volto a semplificare le procedure, consentendo anche un risparmio di tempi e costi.

La Commissione ha dichiarato che il nuovo sistema garantisce le medesime garanzie di riservatezza e tutela giuridica della procedura tradizionale, precisando anche che i dati sono trasferiti in modo sicuro e non potranno essere copiati né stampati. Le dichiarazioni ufficiali afferenti ai programmi di *leniency*, in particolare, **"...sono protette contro la divulgazione in caso di contenzioso civile, allo stesso modo delle dichiarazioni orali..."**. Non è del tutto chiaro, tuttavia, come la Commissione possa garantire la non divulgazione di tali dichiarazioni a fronte di un ordine di esibizione delle stesse da parte di un giudice in sede di contenzioso civile.

Resta ora da vedere quale sarà l'impatto concreto dell'introduzione di questo nuovo strumento alla luce delle incertezze ricordate.

*Avv. Roberta Laghi  
Freshfields Bruckhaus Deringer*

## DIRITTO INDUSTRIALE

### I CONFINI DELLA TUTELA DELLE BANCHE DATI, TRA DIRITTO D'AUTORE E TUTELA SUI GENERIS

Le banche di dati, ossia le raccolte di dati memorizzate e consultabili elettronicamente, costituiscono, insieme ai

programmi per elaboratore, un tipico bene informatico, che negli ultimi anni ha acquistato una sempre crescente importanza economico sociale, trattandosi spesso di un fondamentale e necessario supporto di plurime attività, commerciali, industriali, culturali, politiche. Di quale tutela godono?

**Le banche di dati sono ricomprese nell'ambito delle opere dell'ingegno, in quanto beni immateriali;** l'ordinamento comunitario ha riconosciuto alle banche dati una specifica ed autonoma tutela attraverso la **Direttiva 96/9/CE**.

La tutela giuridica delle compilazioni di dati stabilita dalla Direttiva si dirama in due direzioni, in quanto sono previste due tipologie di privative:

- da un lato si riconosce all'autore delle nuove creazioni, l'esclusiva del diritto d'autore,
- dall'altro, è riservata a favore di un particolare soggetto, un diritto chiamato sui generis. Tale soggetto è il costituente della banca di dati, e cioè quel soggetto, persona fisica, ma più spesso giuridica, che si accolla i rilevanti investimenti, di tempo, denaro e lavoro, che sono reputati indispensabili per la creazione della banca di dati. La tutela sui generis è concettualmente svincolata da quella del diritto d'autore, e deve essere intesa come tutela dell'insieme dei contenuti delle raccolte di dati.

Il diritto d'autore è riconosciuto a quelle banche di dati che costituiscono creazioni intellettuali dell'autore che opera la scelta o la disposizione del materiale, che devono avere un carattere creativo.

**Le raccolte di dati che non soddisfano i requisiti di proteggibilità del diritto d'autore, si avvarranno della tutela sui generis,** concepita proprio per remunerare gli investimenti effettuati; in sostanza viene tutelato il risultato finale di un'attività che non dia vita ad un'opera dell'ingegno bensì ad un bene giuridicamente rilevante e meritevole di tutela in ragione degli ingenti investimenti finanziari, di tempo e di lavoro. Il costituente di una banca dati è titolare di un diritto sui generis e può vietare le operazioni di estrazione ovvero di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale delle informazioni contenute nella banca dati.

In Italia le banche di dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, come modificata dal D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 attuativo della direttiva 96/9/CE.

Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, con una sentenza dello scorso giugno (n. 2010 del 13/6/2018) in

applicazione dei principi di cui sopra ha però respinto la domanda di una società operante nel settore dei servizi di consulenza e assistenza in materia di proprietà industriale, che lamentava la sottrazione da parte di alcuni ex collaboratori di informazioni contenute in una banca dati aziendale.

Il Tribunale ha escluso la tutela del diritto d'autore ritenendo che la banca dati non fosse oggetto di una particolare attività creativa, quanto piuttosto il comune sfruttamento di software diffusi in commercio.

I giudici del merito hanno escluso anche la c.d. "tutela sui generis" rilevando la mancanza di prova degli ingenti costi sostenuti in termini finanziari e/o organizzativi in applicazione della giurisprudenza comunitaria secondo cui il fatto che il costituente della banca dati non sia anche colui che ha creato gli elementi che sono in essa contenuti non esclude che la sua banca dati possa essere tutelata dal diritto sui generis, purché dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione hanno dato luogo ad un investimento rilevante, autonomo rispetto alla creazione di questi elementi.

Avv. Eleonora Lenzi  
Studio Legale Stefanelli

## LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

### RITARDI NEI PAGAMENTI – MODIFICATO L'ART. 113-BIS DEL CODICE APPALTI

Dal 26 maggio scorso sono in vigore le modifiche apportate all'art. 113-bis del Codice Appalti con Legge 3 maggio 2019, n. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018", pubblicata sulla GURI n. 109 dell'11 maggio 2019.

Le nuove disposizioni sono state introdotte a seguito dell'apertura da parte della Commissione UE di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, alla quale è stata contestata la non conformità dell'art. 113-bis alla normativa UE contro i ritardi nei pagamenti (direttiva 2011/7/UE).

In particolare, il nuovo testo dell'art. 113-bis CA conferma, con riguardo agli acconti, che i relativi pagamenti devono essere effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine. In conformità alle disposizioni UE sui ritardi nei

pagamenti, viene però ora espressamente indicato che tale diverso termine non può comunque essere superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Inoltre, è ora previsto che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a **sette giorni** dall'adozione degli stessi.

Anche con riguardo al pagamento del saldo, è previsto che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni** dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Con riguardo, infine, alle procedure di entrata merci, viene ribadito che <Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231>, ossia che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto 231. L'accordo deve essere provato per iscritto.

Ricordiamo che l'art. 113-bis CA riguarda i settori ordinari, non essendo richiamato tra le norme del medesimo CA che per legge (art. 114, comma 8 CA) si applicano anche ai settori speciali. Certamente, però, la già citata normativa UE contro i ritardi nei pagamenti, ossia la direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con DLGS 231/2002 e s.m.i., cui l'art. 113-bis vorrebbe uniformarsi, ha invece carattere generale e deve quindi essere rispettata anche dagli enti appaltanti che operano nei settori speciali.